



**Dott. Andrea Aquilina**  
**Notaio**

Repertorio n. 6273

Raccolta n. 4162

**Verbale di assemblea**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di giugno, alle ore quindici.  
9.06.2020, ore quindici.

In Riccione, Via Virgilio n. 17, ove richiesto.

Avanti a me Avv. Andrea Aquilina, Notaio in Rimini, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, è presente la signora:

- Bergamaschi Eleonora, nata a Vizzolo Predabissi (MI) l'11 aprile 1980, domiciliata per la carica presso la sede della sotto indicata società, che interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

**"NEW PALARICCIONE SRL"**, con sede legale in Riccione (RN), Via Virgilio n. 17, capitale sociale di Euro 541.152,00 (cinquecentoquarantunomilacentocinquantadue virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini 04046040400 ed iscritta al R.E.A. n. RN-322739, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del "COMUNE DI RICCIONE", con sede in Riccione, codice fiscale 00324360403.

Comparsa, della cui identità personale, io notaio sono certo, la quale mi dichiara che in questi luogo, giorno e ora si è riunita l'assemblea della suddetta società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Esame ed approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 ed allegati, connessa Relazione del Sindaco Revisore Unico. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Adozione nuovo statuto societario.
3. Varie ed eventuali.

e mi chiede di redigerne il verbale. Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza della assemblea, a norma dello Statuto sociale la signora Bergamaschi Eleonora nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, la quale mi dichiara che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e dell'articolo 12 dello statuto;
- risultano osservate le disposizioni normative circa il rispetto delle distanze minime tra i partecipanti in sala, dettate in relazione all'emergenza sanitaria in corso;
- sono presenti di persona o per delega riscontrata regolare dal Presidente e da conservarsi agli atti della società i soci:

COMUNE DI RICCIONE titolare di una partecipazione di nominali Euro 426.640,00 (quattrocentoventiseimilaseicentoquaranta virgola zero zero), in persona del Sindaco Tosi Renata;

FINCOOP RIMINI S.R.L. titolare di una partecipazione di nominali Euro 19.896,00 (diciannovemilaottocentonovantasei virgola zero zero) in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione dott. Giampiero Boschetti;

RICCIONE CONGRESSI S.R.L. titolare di una partecipazione di nominali Euro 18.767,00 (diciottomilasettecentosessantasette virgola zero zero)

Registrato a Rimini  
Agenzia delle Entrate  
il 12/06/2020  
n.4455

per delega al signor Ciavatta Renzo;

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA PROVINCIA DI RIMINI titolare di una partecipazione di nominali Euro 13.944,00 (tredicimilanovecentoquarantaquattro virgola zero zero) per delega al signor Rastelli Alfredo;

CONFINDUSTRIA ROMAGNA titolare di una partecipazione di nominali Euro 13.428,00 (tredicimilaquattrocentoventotto virgola zero zero) per delega al dott. Fabbri Giacomo;

è quindi rappresentato il 91,04% (novantuno virgola zero quattro per cento) del capitale sociale;

- che tutti i suddetti soci sono regolarmente iscritti al Registro delle Imprese;

- per l'organo amministrativo è presente esso Presidente, nonché i consiglieri Leardini Rita e Sanchi Gianfranco;

- è altresì presente l'organo di controllo in persona del sindaco unico, dott. Piccioni Fabrizio;

il tutto come risulta dal relativo foglio presenze che si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**, omissane la lettura per volontà della comparente.

Il Presidente Bergamaschi Eleonora dichiara quindi che l'assemblea è validamente costituita ai sensi di legge e di statuto e legittimata a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai soci il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove) rinviando alla documentazione ivi allegata.

Prende la parola il dott. Monaco Roberto, invitato alla presente assemblea, col consenso unanime dei partecipanti, su richiesta del presidente, il quale illustra nel dettaglio i dati del risultato di esercizio fornendo i chiarimenti richiesti dai soci.

Il presidente precisa che detto bilancio con la relativa documentazione e la relazione del revisore unico sono stati depositati presso la sede sociale prima della presente assemblea nella forma prevista per legge e, unitamente al presente verbale, verranno poi depositati presso il competente Registro delle Imprese.

Prende la parola il sindaco unico, dott. Piccioni Fabrizio il quale illustra sinteticamente la propria relazione al bilancio d'esercizio sotto posto all'approvazione dell'assemblea, alla quale si riporta integralmente, evidenziando l'inesistenza di rilievi sulla gestione e dando altresì atto che la società, fin dall'inizio della situazione sanitaria emergenziale attuale ha posto in essere tutte le precauzioni necessarie ai fini del contenimento del contagio.

Il dott. Piccioni, incaricato anche della revisione legale, dichiara di non avere rilievi in merito al punto all'ordine del giorno e rinvia alla sua relazione depositata ai sensi di legge presso la sede sociale.

Dopo breve discussione il Presidente invita i presenti a votare su tale proposta. Si procede a votazione mediante consenso espresso verbalmente da ogni socio.

All'esito della votazione il Presidente dichiara che l'assemblea, con il voto favorevole di tutti i soci presenti in assemblea;

- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;

#### DELIBERA

1 - preso atto di quanto sopra illustrato dal Presidente e della relazione del revisore unico, di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove).

\* \* \*

Passando ora alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno, il Presidente illustra la necessità che la società "NEW PALARICCIONE SRL", in quanto società a partecipazione pubblica, adotti un nuovo testo di statuto sociale conforme alla disciplina del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 (T.U.S.P.) che recepisca altresì le attuali norme vigenti in materia di società a responsabilità limitata.

In particolare il Presidente ricorda che le modifiche allo statuto che si propongono di adottare sono state già discusse ed approvate dal Consiglio Comunale di Riccione con deliberazione n. 2 del 21 maggio 2020, esecutiva come per legge.

Il presidente illustra quindi le principali modifiche che si propongono di adottare, precisando che rimangono invariati i dati essenziali della società quali la denominazione, la sede, la durata ed il capitale sociale; l'oggetto sociale verrà invece riformulato per renderlo conforme al disposto di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., pur lasciando nella sostanza invariato gli ambito di svolgimento dell'attività sociale.

Si passa ora alla disamina dei singoli articoli che si propone di modificare ed il Presidente dà lettura dell'intero articolo nella versione proposta all'assemblea.

**Art. 2 - Sede:** si propone di modificare il quinto comma con la precisazione che il domicilio dei soci è quello risultante dal registro delle Imprese in luogo del libro soci, come previsto dalle vigenti norme di legge;

**Art. 3 - Oggetto sociale:** come sopra anticipato, si propone di riformulare il presente articolo per renderlo conforme all'art. 4 comma 2 del T.U.S.P. con la previsione dell'attività di gestione degli spazi congressuali fieristici e turistici e l'attività di organizzazione di attività promo-turistiche a favore del Comune di Riccione; il tutto anche mediante la locazione, gestione e la concessione in uso degli spazi del palazzo dei congressi di Riccione.

**Art. 10 - Trasferimento delle partecipazioni - clausola di gradimento:** si prevede l'adeguamento alle attuali norme di legge con la sostituzione del riferimento al libro soci con l'indicazione del registro delle imprese.

**Art. 11 - Decisioni dei soci - competenze e diritti particolari:** si propone la riformulazione dell'indicazione delle materie riservate alla competenza dei soci integrandole con l'accensione di finanziamenti bancari per importi superiori ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) e con le decisioni inerenti alla gestione strategica delle partecipate. Tutte le decisioni relative alla materie riservate ai soci devono essere approvate con delibera assembleare.

**Art. 12 - Assemblea dei soci - convocazione:** viene riformulato l'articolo con il generico riferimento all'organo amministrativo ed al

sindaco unico oltre alla previsione delle risultanze del registro delle imprese in luogo del libro soci per il domicilio dei soci.

**Art. 13 - Assemblea dei soci - intervento in assemblea:** viene eliminato il riferimento all'istituzione del libro soci.

**Art. 14 - Presidenza e verbalizzazione:** si integra con la previsione anche dell'amministratore unico quale presidente dell'assemblea.

**Art. 15 - decisioni dei soci - quorum:** si integra con il riferimento al successivo art. 16 per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 16 - Amministrazione della società:** ai fini di adeguamento dello statuto all'art. 11 del T.U.S.P., si prevede che la società sia, di regola, amministrata da un Amministratore Unico fatta salva l'ipotesi di nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, ricorrendo specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa ai sensi dell'art. 11, comma 3, T.U.S.P..

Si precisa che non viene modificato il diritto particolare ex art. 2468 c.c. riconosciuto al socio Comune di Riccione mentre viene eliminato il riferimento ai diritti particolari già riconosciuti a Camera di Commercio di Rimini e Provincia di Rimini stante la loro uscita dalla compagine sociale.

**Art. 17 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione:** viene proposto di eliminare il riferimento alle operazioni di finanziamento quali attività non delegabili ai singoli membri del Consiglio di amministrazione, in coerenza con la modifica dell'art. 11, sopra proposta. Adeguamento all'art. 11, comma 9, lett. a) T.U.S.P. in materia di deleghe.

**Art. 18 - Rappresentanza legale:** previsione quale rappresentante legale anche dell'Amministratore unico ove nominato.

**Art. 19 - Compensi degli amministratori:** si prevede il divieto di attribuire agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività nonché trattamenti di fine mandato, nel rispetto del disposto dell'art. 11, comma 9, lett. c) del T.U.S.P.

**Art. 20 - Controllo legale e revisione legale dei conti:** si propone l'adeguamento alle vigenti norme in materia di organo di controllo e di sindaco unico nonché la previsione del divieto di cui all'art. 11, comma 9, lett. c) del T.U.S.P.

**Art. 21 - Bilancio preventivo:** si prevede il termine del 15 (quindici) novembre di ogni anno per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre al Comitato per la governance istituito presso il Comune di Riccione e da approvarsi dall'organo amministrativo entro il successivo 20 (venti) dicembre.

**Artt. 22, 23 e 24:** loro rinumerazione.

Il presidente fornisce quindi i chiarimenti richiesti ed invita i presenti a discutere sul nuovo testo di patti sociali che si propone di adottare.

Dopo breve discussione il Presidente invita i presenti a votare su tale proposta. Si procede a votazione mediante consenso espresso verbalmente da ogni socio.

All'esito della votazione il Presidente dichiara che l'assemblea con il voto favorevole dei soci rappresentanti l'88,47% (ottantotto virgola quarantasette per cento) del capitale sociale;

contrari: nessuno;

astenuiti: il socio "CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA PROVINCIA

DI RIMINI";

DELIBERA

1 - di modificare l'art. 2.5 dei patti sociali come segue:

**"Art. 2 – Sede**

*2.1 La società ha sede legale nel Comune di Riccione (RN).*

*2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'Organo di Amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.*

*2.3 Potranno essere istituite o soppresse in Italia, filiali, succursali, agenzie, uffici con deliberazione dell'Organo di Amministrazione.*

*2.4 La decisione dell'Organo di Amministrazione dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea dei soci.*

*2.5 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. competente."*

2 - di riformulare l'oggetto sociale secondo quanto sopra illustrato dal Presidente ai fini di adeguamento alla normativa vigente in materia di società partecipate, modificando il relativo art. 3 dello statuto che assume la seguente formulazione:

**"Art. 3 – Oggetto**

*3.1 La società ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi congressuali, fieristici e turistici, e l'organizzazione di eventi all'interno di detti spazi, con particolare riferimento alla gestione del palazzo dei congressi di Riccione, e la organizzazione di attività promo-turistiche a favore del Comune di Riccione.*

*Nell'ambito di quanto sopra la Società può svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:*

*1. promozione, la gestione, la locazione e la concessione in uso degli spazi del palazzo dei congressi di Riccione e delle attività correlate e dipendenti;*

*2. ricerca, organizzazione e gestione, sia in proprio che per conto di terzi, di attività convegnistiche, congressuali, espositive, formative, associative, culturali, dello spettacolo e del tempo libero, con particolare attenzione alla gestione delle situazioni di incoming, ovvero di eventi aggregativi in genere;*

*3. la promozione di tutte le iniziative tendenti a valorizzare l'economia turistica di Riccione, con riferimento alle sue componenti sociali, congressuali, sportive, enogastronomiche, culturali, economiche, ricreative, turistico e ricettive;*

*4. organizzazione, ricerca e gestione di eventi aggregativi di incoming e conseguente prestazione di servizi attinenti l'economia turistica del territorio, inclusa la pubblicizzazione di ogni altro servizio utile ai turisti partecipanti ai vari eventi aggregativi;*

*5. l'organizzazione e la vendita di viaggi; servizi di ristorazione; distribuzione e vendita di guide, piante e biglietti per spettacoli, fiere, manifestazioni e di souvenir, gadget e merchandising in genere;*

*6. la progettazione, realizzazione, promozione e gestione di manifestazioni fieristiche a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale;*

*7. l'organizzazione e la commercializzazione di servizi permanenti di*

*informazione sul mercato a favore delle imprese a carattere locale, nazionale o internazionale e relative associazioni di categorie;*

*8. l'attività di vendita di spazi pubblicitari nell'ambito delle proprie competenze;*

*9. la Società inoltre potrà svolgere altre prestazioni connesse o complementari a quelle sopraindicate ritenute necessarie o utili per il perseguimento del proprio oggetto sociale.*

*10. la società potrà infine acquisire fondi presso i soci sia mediante finanziamenti a titolo di prestito fruttifero o infruttifero nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sia con versamenti in Conto Capitale.*

*11. la realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di società controllate o collegate delle quali la società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni;*

*12. la società potrà costituire con altre società ed enti raggruppamenti temporanei di impresa ai fini di partecipare a gare, concorsi, appalti e procedure ad evidenza pubblica effettuati da enti pubblici e privati per l'esercizio di attività rientranti nell'ambito della propria attività.*

*E'espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D. Lgs. 24/2/1998 n° 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 T.U.L.B. (D. Lgs. 1/9/1993 n° 385).*

*E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D. Lgs. 58/98."*

*3 - di sostituire i riferimenti al Libro soci con quelli al registro delle imprese, modificando conseguentemente l'art. 10 dello statuto come segue:*

***"Art. 10 - Trasferimento delle partecipazioni - Clausola di gradimento***

*10.1 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi e secondo le disposizioni dello statuto, decorsi due anni dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese della società.*

*10.2 Prima della scadenza del termine di cui al comma precedente le partecipazioni sono trasferibili solo ad altri soci e/o a società da essi interamente partecipate o controllate, o a società che controllano il socio o sono soggette al medesimo controllo del socio, ai sensi dell'art. 2359 1° comma C.C. (cessione infragruppo).*

*10.3 Il socio che intenda trasferire per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie quote di partecipazione deve inviare all'organo amministrativo e agli altri soci, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede della società ed al domicilio dei soci come risultante dal Registro delle Imprese, comunicazione che indichi la quota di partecipazione che si intende trasferire, il corrispettivo concordato o l'equivalente in denaro, le generalità del cessionario e, ove questo sia una società, le generalità del titolare delle quote finali di controllo, nonché ogni altra condizione o pattuizione relativa al trasferimento ipotizzato, dando prova*

dell'esistenza e provenienza dell'offerta del terzo.

Nella espressione "trasferimento per atto tra vivi di quote di partecipazione" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita in blocco, ecc.), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali sulle quote della società. Agli altri soci spetta un diritto di prelazione da esercitarsi, da parte di ciascuno, in proporzione alla quota di capitale rispettivamente posseduta.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, ciascun socio deve comunicare all'organo amministrativo ed al socio alienante, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede della società ed al domicilio del socio quale risultante dal Registro delle Imprese, se intende esercitare il diritto di prelazione ad esso spettante.

Il socio che abbia dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione è tenuto altresì, proquota, all'acquisto delle quote di partecipazione e dei diritti sulle medesime, per i quali gli altri soci non abbiano esercitato la prelazione. Nel successivo termine di trenta giorni, il socio alienante, sulla base delle comunicazioni pervenutegli, comunica all'organo amministrativo ed ai soci che hanno esercitato la prelazione, per lettera raccomandata come sopra previsto, il valore nominale delle quote e dei diritti che cederà a ciascuno.

10.4 Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato, il cessionario non socio deve essere di gradimento dell'assemblea dei soci. A tal fine il socio che intende trasferire la propria quota chiede all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea entro 30 giorni. Se l'assemblea non si riunisce nel termine o non delibera, il gradimento si intende concesso. Viceversa il rifiuto del gradimento deve essere tempestivo, esplicito e motivato per qualsiasi circostanza.

Il rifiuto del gradimento non motivato a norma del comma precedente attribuisce al socio che ha manifestato intenzione di vendita il diritto di recesso alle condizioni previste dall'art. 7 che precede, fatta eccezione il caso in cui l'assemblea dei soci individui, a parità di condizioni di trasferimento, un altro cessionario di proprio gradimento.

10.5 Il recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dalla data di iscrizione al registro imprese della società.

10.6 Non spetta il diritto di prelazione e di gradimento per i trasferimenti di quote, così come definiti al precedente articolo 10.3, fatti dal socio a società dallo stesso partecipate - direttamente o indirettamente il cui capitale sia interamente detenuto da enti pubblici e con capitale incedibile per legge o per statuto.

10.7 In caso di trasferimento di quote in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non ha diritto di essere iscritto nel Registro delle Imprese e non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali."

4 - di rideterminare le competenze esclusive dell'assemblea dei soci come sopra illustrato dal Presidente, modificando il relativo art. 11 dello statuto come segue:

**"Art. 11 - Decisioni dei soci: competenze e diritti particolari**

11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio e destinazione del risultato d'esercizio;
- b) nomina dell'organo amministrativo;
- c) nomina dei componenti dell'organo di controllo e determinazione del relativo compenso;
- d) determinazione dell'eventuale compenso spettante agli amministratori;
- e) modifiche dello statuto;
- f) decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, determinando nello statuto una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) acquisizione e/o cessione di partecipazioni societarie;
- h) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla vendita, all'acquisto o all'affitto attivo e/o passivo di aziende o di rami d'azienda;
- i) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla compravendita di immobili o al compimento di atti di disposizione di diritti reali su immobili;
- l) all'accensione di mutui e prestiti bancari superiori ad euro 100.000,00= (centomila/00);
- m) decisioni afferenti la gestione strategica delle eventuali società partecipate, con particolare riguardo ai punti precedenti, ed in particolar modo alla nomina degli organi amministrativi e di controllo, alle modifiche statutarie, ai documenti programmatici di natura economico - patrimoniale.

11.2 I soci decidono inoltre sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.3 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare."

5 - di modificare come segue gli artt. 12, 13, 14 e 15 secondo quanto sopra illustrato dal Presidente:

#### **"Art. 12 - Assemblea dei soci – Convocazione**

12.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede legale, ovvero in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio del Comune di Riccione.

12.2 In caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dal sindaco unico, se nominato, o anche da un socio.

12.3 L'assemblea viene convocata mediante avviso inviato ai soci, al rispettivo domicilio risultante dal Registro delle Imprese, con posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero con qualsiasi altro mezzo che ne garantisca l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

12.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

12.5 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in



*prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.*

*12.6 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e il sindaco unico, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento."*

**"Art. 13 - Assemblea dei soci - Intervento in assemblea**

*13.1 Hanno diritto di intervento all'assemblea chi risulta socio dal Registro delle Imprese.*

*13.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.*

*13.3 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta - nella quale devono essere contenuti poteri ed obblighi del rappresentante - da altro soggetto, anche non socio, che non sia dipendente, o amministratore o sindaco della società.*

*13.4 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:*

*a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;*

*b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;*

*c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;*

*d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante."*

**"Art. 14 - Presidenza e verbalizzazione**

*14.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal vicepresidente, se nominato, ovvero da persona designata dagli intervenuti.*

*14.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra i soci.*

*14.3 Le deliberazioni dell'assemblea risultano da processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Il verbale deve essere iscritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.*

*14.4 Nei casi di legge, ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto."*

**"Art. 15 - Decisioni dei soci – Quorum**

*15.1 Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino*

*almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale presente, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 16, in caso di nomina del consiglio di amministrazione.";*

6 - udito quanto sopra indicato dal presidente, di adeguare le norme sull'amministrazione della società al disposto dell'art. 11 del T.U.S.P., modificando come segue gli artt.16, 17, 18 e 19 dei patti sociali:

**"Art. 16 - Amministrazione della società"**

*16.1 La società è amministrata da un amministratore unico.*

*L'assemblea con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016.*

*I membri del consiglio di amministrazione devono essere nominati secondo modalità tali da garantire che sia costituito per almeno un terzo dei suoi componenti dal genere meno rappresentato.*

*L'amministrazione della Società è affidata a soggetti che non siano Soci e gli amministratori non possono essere dipendenti degli Enti soci.*

*Gli amministratori devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza ed essere scelti fra persone che abbiano provata competenza professionale. Si applica la disciplina in materia di incompatibilità ed inconferibilità.*

*Ai sensi dell'art. 2468 c.c., al socio Comune di Riccione spetta la nomina diretta di due componenti del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, di cui uno rivestirà la carica di presidente del Consiglio di Amministrazione.*

*La nomina degli altri componenti del consiglio di amministrazione avviene attraverso la presentazione di altrettanti candidati proposti da almeno tre soci diversi dal Comune di Riccione.*

*Fatto salvo il diritto particolare ex art. 2468 c.c. sopra riservato, gli amministratori sono nominati dall'assemblea con le maggioranze di cui al precedente art. 15.*

*L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dello sua carica.*

*16.2 L'elezione dell'organo amministrativo avviene a scrutinio palese.*

*16.3 Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza stabilito dall'art. 2390 C.C., fatto salvo espressa autorizzazione dell'assemblea dei soci.*

*16.4 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, nei limiti previsti dal presente statuto all'art. 11 che precede, i cui atti ivi indicati potranno essere compiuti dall'organo amministrativo solamente previa autorizzazione risultante da decisione dei soci.*

*16.5 L'organo amministrativo può nominare un direttore generale, anche fra persone estranee alla società, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, e stabilendo eventualmente un apposito compenso."*

**"Art. 17 - Funzionamento del consiglio di amministrazione**

17.1 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica fino all'assemblea successiva.

17.2 Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati decadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

17.3 Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nella sua prima riunione elegge fra i suoi membri un presidente, e può nominare un vice presidente senza riconoscimento di compensi aggiuntivi che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.

17.4 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

17.5 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e al sindaco unico, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

17.6 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

17.7 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio della Provincia di Rimini.

17.8 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando ad esse intervengono tutti i consiglieri in carica ed il sindaco unico, se nominato.

17.9 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

17.10 Il consiglio è in ogni caso validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i membri dell'organo di controllo, ove nominati.

17.11 Il consiglio nomina, in occasione di ogni riunione, un segretario, anche estraneo al consiglio stesso.

17.12 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la determinazione per la quale ha votato il presidente.

17.13 Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni per singole categorie di atti a uno solo dei suoi membri, determinando i limiti della delega, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Una delega non esclude le altre ed il consiglio ne determina l'estensione. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2381 del C.C. e non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 del C.C. nonché le seguenti materie:

a) compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel budget annuale, per importi superiori ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);

b) quanto riservato alla competenza dell'assemblea dei soci a norma dell'art. 11 del presente statuto."

#### **"Art. 18 - Rappresentanza legale**

18.1 La rappresentanza legale della società spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai singoli consiglieri eventualmente delegati, se nominati, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione.

18.2 La rappresentanza legale della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina."

#### **"Art. 19 - Compensi degli amministratori**

19.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

19.2 Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti. È vietato corrispondere agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato."

8 - di adeguare le norme in materia di organo di controllo e revisione legale dei conti alle vigenti norme di legge, modificando come segue l'art. 20 dei patti sociali come sopra illustrato dal Presidente:

#### **"Art. 20 - Controllo legale e revisione legale dei conti**

20.1 La società nomina, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, Codice Civile, un organo di controllo.

20.2 L'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'articolo 2477 Codice Civile.

20.3 La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dal sindaco, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

20.4 Qualora, in alternativa al sindaco e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società

*di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni. È vietato corrispondere all'organo di controllo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato."*

9 - di modificare l'art. 21 dello statuto in materia di redazione ed approvazione del bilancio preventivo come segue:

**"Art. 21 - Bilancio preventivo**

*21.1 La società redige un bilancio preventivo dell'esercizio successivo, contenente le spese di funzionamento, le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:*

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività e relativo budget;*
- b) il programma degli investimenti con l'indicazione, per ciascuno dei servizi svolti e per ciascuno dei territori in cui essi vengono svolti, della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;*
- c) la previsione del risultato economico, rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 C.C.;*
- d) il prospetto di previsione finanziaria, redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità;*

*21.2 Il bilancio preventivo è predisposto dall'organo amministrativo entro il 15 (quindici) novembre di ciascun anno al fine della sua trasmissione al Comitato per la Governance costituito dal socio Comune di Riccione (o altro organismo equivalente) entro il 20 (venti) novembre e deve essere approvato dal consiglio di amministrazione entro il 20 (venti) dicembre del medesimo anno."*

10 - di rinumerare correttamente gli artt. 22, 23 e 24 come segue:

**"Art. 22 - Esercizi sociali, bilancio e utili**

*22.1 Gli esercizi sociali decorrono dal 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre.*

*22.2 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.*

*22.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:*

- a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;*
- b) il residuo conformemente alle decisioni assunte dall'assemblea dei soci."*

**"Art. 23 - Scioglimento e liquidazione**

*23.1 In caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi."*

**"Art. 24 - Norme di rinvio**

*24.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o dall'atto costitutivo, valgono le norme del codice civile e delle altre norme in materia di società a partecipazione pubblica."*

Il Presidente mi consegna quindi il nuovo testo dei Patti sociali a seguito della delibera sopra assunta, che io notaio allego al presente atto sotto

la **lettera "B"**.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il  
Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore sedici e minuti cinque.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

La comparente mi dispensa dalla lettura della documentazione allegata.

Io notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia  
fiducia e da me notaio completato a mano e ne ho dato lettura alla  
comparente che lo approva e conferma.

Consta il presente atto di ventisei pagine intere e parte della presente,  
su sette fogli, sottoscritto alle ore sedici e minuti cinque.

F.to: Eleonora Bergamaschi

Andrea Aquilina notaio

=====



Assemblea dei Soci del giorno 09 giugno 2020 ore 15.00

	Firma di presenza
<b>SOCI</b>	
COMUNE DI RICCIONE	<i>[Signature]</i>
CREDIT AGRICOLE SPA	ASSENTE
FINCOOP RIMINI SRL	<i>[Signature]</i>
RICCIONE CONGRESSI	<i>[Signature]</i>
CONFINDUSTRIA ROMAGNA	<i>[Signature]</i>
CONFCOMMERCIO DI RIMINI SRL	<i>[Signature]</i>
<b>SINDACO REVISORE</b>	
Dott. PICCIONI FABRIZIO	<i>[Signature]</i>
<b>CONSIGLIERI</b>	
BERGAMASCHI ELEONORA	<i>[Signature]</i>
LEARDINI RITA	<i>[Signature]</i>
SANCHI GIANFRANCO	<i>[Signature]</i>

*[Signature]*



*[Signature]*

PATTI SOCIALI

**Art.1 – Denominazione**

1.1 È costituita una società a responsabilità limitata denominata "NEW PALARICCIONE S.R.L."

**Art. 2 – Sede**

2.1 La società ha sede legale nel Comune di Riccione (RN).

2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'Organo di Amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

2.3 Potranno essere istituite o soppresse in Italia, filiali, succursali, agenzie, uffici con deliberazione dell'Organo di Amministrazione.

2.4 La decisione dell'Organo di Amministrazione dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea dei soci.

2.5 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. competente.

**Art. 3 – Oggetto**

3.1 La società ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi congressuali, fieristici e turistici, e l'organizzazione di eventi all'interno di detti spazi, con particolare riferimento alla gestione del palazzo dei congressi di Riccione, e la organizzazione di attività promo-turistiche a favore del Comune di Riccione.

Nell'ambito di quanto sopra la Società può svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

1. promozione, la gestione, la locazione e la concessione in uso degli spazi del palazzo dei congressi di Riccione e delle attività correlate e dipendenti;

2. ricerca, organizzazione e gestione, sia in proprio che per conto di terzi, di attività convegnistiche, congressuali, espositive, formative, associative, culturali, dello spettacolo e del tempo libero, con particolare attenzione alla gestione delle situazioni di incoming, ovvero di eventi aggregativi in genere;

3. la promozione di tutte le iniziative tendenti a valorizzare l'economia turistica di Riccione, con riferimento alle sue componenti sociali, congressuali, sportive, enogastronomiche, culturali, economiche, ricreative, turistico e ricettive;

4. organizzazione, ricerca e gestione di eventi aggregativi di incoming e conseguente prestazione di servizi attinenti l'economia turistica del territorio, inclusa la pubblicizzazione di ogni altro servizio utile ai turisti partecipanti ai vari eventi aggregativi;

5. l'organizzazione e la vendita di viaggi; servizi di ristorazione; distribuzione e vendita di guide, piante e biglietti per spettacoli, fiere, manifestazioni e di souvenir, gadget e merchandising in genere;

6. la progettazione, realizzazione, promozione e gestione di manifestazioni fieristiche a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale;

7. l'organizzazione e la commercializzazione di servizi permanenti di informazione sul mercato a favore delle imprese a carattere locale,



nazionale o internazionale e relative associazioni di categorie;

8. l'attività di vendita di spazi pubblicitari nell'ambito delle proprie competenze;

9. la Società inoltre potrà svolgere altre prestazioni connesse o complementari a quelle sopraindicate ritenute necessarie o utili per il perseguimento del proprio oggetto sociale.

10. la società potrà infine acquisire fondi presso i soci sia mediante finanziamenti a titolo di prestito fruttifero o infruttifero nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sia con versamenti in Conto Capitale.

11. la realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di società controllate o collegate delle quali la società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni;

12. la società potrà costituire con altre società ed enti raggruppamenti temporanei di impresa ai fini di partecipare a gare, concorsi, appalti e procedure ad evidenza pubblica effettuati da enti pubblici e privati per l'esercizio di attività rientranti nell'ambito della propria attività.

E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D. Lgs. 24/2/1998 n° 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 T.U.L.B. (D. Lgs. 1/9/1993 n° 385). E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D. Lgs. 58/98.

#### **Art. 4 – Durata**

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

#### **Art. 5 – Capitale**

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 541.152,00 (cinquecentoquarantunomilacentocinquantadue virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

5.2 Il capitale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea, anche con conferimenti di beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi e comunque di ogni elemento suscettibile di valutazione economica.

5.3 I conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi devono essere garantiti da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria; la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

5.4 Le quote sociali possono essere attribuite anche in misura non proporzionale ai conferimenti.

#### **Art. 6 - Variazioni del capitale**

6.1 Il capitale sociale può essere aumentato, con conferimenti in denaro e in natura, con deliberazione dell'assemblea dei soci, la quale può altresì delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per realizzare l'aumento, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

6.2 La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non siano stati integralmente eseguiti i conferimenti.

6.3 Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro i soci hanno un diritto di opzione in proporzione alle loro quote di partecipazione, da esercitare entro il termine, indicato dalla decisione dei soci, comunque non inferiore a giorni trenta dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto.

6.4 Ai soci che hanno esercitato il diritto di opzione spetta il diritto di prelazione sull'aumento di capitale non optato. L'esercizio della prelazione deve avvenire contestualmente a quello di opzione.

6.5 Il diritto di opzione può essere escluso o limitato purché la deliberazione di aumento del capitale sia adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C.C.

6.6 Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, anche con offerte di quote ai terzi, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni della esclusione o limitazione ovvero, se l'esclusione deriva da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione.

6.7 L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite e per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.

#### **Art. 7 – Recesso**

7.1 Il diritto di recesso spetta unicamente:

- a) nei casi stabiliti dall'articolo 10) del presente statuto;
- b) ai soci che non hanno concorso al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca della liquidazione, alla eliminazione di cause di recesso previste dallo statuto, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto previsto dallo statuto o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ex art. 2468, quarto comma C.C.;
- c) ai soci che non hanno concorso alla approvazione delle deliberazioni di modifica dello statuto introduttive o soppressive di clausole compromissorie.

7.2 Qualora la società revochi la deliberazione che legittima il recesso ovvero deliberi lo scioglimento, lo stesso non può più essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia.

7.3 Il diritto di recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta.

7.4 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata del socio intervenuto inviata alla società entro tre giorni dalla chiusura dell'assemblea che ha assunto la deliberazione che legittima il recesso ovvero, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata del socio non intervenuto inviata alla società entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle

Imprese della deliberazione che legittima il recesso ovvero dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legittima il recesso, quando questo sia diverso da una decisione soggetta ad iscrizione nel Registro delle Imprese; nella lettera devono essere indicati le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento e l'importo della quota posseduta per cui il recesso viene esercitato.

7.5 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al valore di mercato del patrimonio netto della società al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo su tale valore, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il 1° comma dell'articolo 1349 Codice Civile.

7.6 Il rimborso della partecipazione deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla data di comunicazione alla società della volontà di esercitare il diritto di recesso; esso può avvenire anche mediante acquisto della partecipazione da parte degli altri soci, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

7.7 Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 del Codice Civile e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione, la società viene posta in liquidazione.

#### **Art. 8 - Versamenti e finanziamenti dei soci**

8.1 I soci, su richiesta dell'organo amministrativo, possono, aderendo alla richiesta, effettuare a favore della società finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

8.2 In caso di versamenti in conto futuro aumento di capitale, le relative somme possono essere utilizzate a diretto aumento di capitale sociale ovvero per la copertura di eventuali perdite, previa decisione dei soci.

#### **Art. 9 - Quote**

9.1 Le quote conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale.

9.2 Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, individuato per iscritto.

9.3 Il possesso anche di una sola quota comporta l'adesione al presente statuto ed alle deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità alla legge e allo statuto, salvo il diritto di recesso disciplinato dallo statuto stesso.

9.4 Non è consentito porre in essere alcun negozio che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle quote di partecipazione, né costituire pigni o usufrutti sulle stesse e comunque le quote dovranno essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle stesse.

#### **Art. 10 - Trasferimento delle partecipazioni - Clausola di gradimento**

10.1 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi e secondo le disposizioni dello statuto, decorsi due anni dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese della società.

10.2 Prima della scadenza del termine di cui al comma precedente le partecipazioni sono trasferibili solo ad altri soci e/o a società da essi interamente partecipate o controllate, o a società che controllano il socio o sono soggette al medesimo controllo del socio, ai sensi dell'art. 2359 1° comma C.C. (cessione infragruppo).

10.3 Il socio che intenda trasferire per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie quote di partecipazione deve inviare all'organo amministrativo e agli altri soci, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede della società ed al domicilio dei soci come risultante dal Registro delle Imprese, comunicazione che indichi la quota di partecipazione che si intende trasferire, il corrispettivo concordato o l'equivalente in denaro, le generalità del cessionario e, ove questo sia una società, le generalità del titolare delle quote finali di controllo, nonché ogni altra condizione o pattuizione relativa al trasferimento ipotizzato, dando prova dell'esistenza e provenienza dell'offerta del terzo.

Nella espressione "trasferimento per atto tra vivi di quote di partecipazione" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita in blocco, ecc.), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali sulle quote della società. Agli altri soci spetta un diritto di prelazione da esercitarsi, da parte di ciascuno, in proporzione alla quota di capitale rispettivamente posseduta.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, ciascun socio deve comunicare all'organo amministrativo ed al socio alienante, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede della società ed al domicilio del socio quale risultante dal Registro delle Imprese, se intende esercitare il diritto di prelazione ad esso spettante.

Il socio che abbia dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione è tenuto altresì, proquota, all'acquisto delle quote di partecipazione e dei diritti sulle medesime, per i quali gli altri soci non abbiano esercitato la prelazione. Nel successivo termine di trenta giorni, il socio alienante, sulla base delle comunicazioni pervenutegli, comunica all'organo amministrativo ed ai soci che hanno esercitato la prelazione, per lettera raccomandata come sopra previsto, il valore nominale delle quote e dei diritti che cederà a ciascuno.

10.4 Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato, il cessionario non socio deve essere di gradimento dell'assemblea dei soci. A tal fine il socio che intende trasferire la propria quota chiede all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea entro 30 giorni. Se l'assemblea non si riunisce nel termine o non delibera, il gradimento si intende concesso. Viceversa il rifiuto del gradimento deve essere tempestivo, esplicito e motivato per qualsiasi circostanza.

Il rifiuto del gradimento non motivato a norma del comma precedente attribuisce al socio che ha manifestato intenzione di vendita il diritto di

recesso alle condizioni previste dall'art. 7 che precede, fatta eccezione il caso in cui l'assemblea dei soci individui, a parità di condizioni di trasferimento, un altro cessionario di proprio gradimento.

10.5 Il recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dalla data di iscrizione al registro imprese della società.

10.6 Non spetta il diritto di prelazione e di gradimento per i trasferimenti di quote, così come definiti al precedente articolo 10.3, fatti dal socio a società dallo stesso partecipate - direttamente o indirettamente il cui capitale sia interamente detenuto da enti pubblici e con capitale incedibile per legge o per statuto.

10.7 In caso di trasferimento di quote in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non ha diritto di essere iscritto nel Registro delle Imprese e non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

#### **Art. 11 - Decisioni dei soci: competenze e diritti particolari**

11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio e destinazione del risultato d'esercizio;
- b) nomina dell'organo amministrativo;
- c) nomina dei componenti dell'organo di controllo e determinazione del relativo compenso;
- d) determinazione dell'eventuale compenso spettante agli amministratori;
- e) modifiche dello statuto;
- f) decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, determinando nello statuto una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) acquisizione e/o cessione di partecipazioni societarie;
- h) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla vendita, all'acquisto o all'affitto attivo e/o passivo di aziende o di rami d'azienda;
- i) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla compravendita di immobili o al compimento di atti di disposizione di diritti reali su immobili;
- l) all'accensione di mutui e prestiti bancari superiori ad euro 100.000,00= (centomila/00);
- m) decisioni afferenti la gestione strategica delle eventuali società partecipate, con particolare riguardo ai punti precedenti, ed in particolar modo alla nomina degli organi amministrativi e di controllo, alle modifiche statutarie, ai documenti programmatici di natura economico - patrimoniale.

11.2 I soci decidono inoltre sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.3 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

#### **Art. 12 - Assemblea dei soci – Convocazione**

12.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede legale, ovvero in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio del Comune di Riccione.

12.2 In caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dal sindaco unico, se nominato, o anche da un socio.

12.3 L'assemblea viene convocata mediante avviso inviato ai soci, al rispettivo domicilio risultante dal Registro delle Imprese, con posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero con qualsiasi altro mezzo che ne garantisca l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

12.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

12.5 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

12.6 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e il sindaco unico, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

#### **Art. 13 - Assemblea dei soci - Intervento in assemblea**

13.1 Hanno diritto di intervento all'assemblea chi risulta socio dal Registro delle Imprese.

13.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

13.3 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta - nella quale devono essere contenuti poteri ed obblighi del rappresentante - da altro soggetto, anche non socio, che non sia dipendente, o amministratore o sindaco della società.

13.4 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **Art. 14 - Presidenza e verbalizzazione**

14.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal

vicepresidente, se nominato, ovvero da persona designata dagli intervenuti.

14.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra i soci.

14.3 Le deliberazioni dell'assemblea risultano da processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Il verbale deve essere iscritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

14.4 Nei casi di legge, ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

#### **Art. 15 - Decisioni dei soci – Quorum**

15.1 Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale presente, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 16, in caso di nomina del consiglio di amministrazione.

#### **Art. 16 - Amministrazione della società**

16.1 La società è amministrata da un amministratore unico.

L'assemblea con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016.

I membri del consiglio di amministrazione devono essere nominati secondo modalità tali da garantire che sia costituito per almeno un terzo dei suoi componenti dal genere meno rappresentato.

L'amministrazione della Società è affidata a soggetti che non siano Soci e gli amministratori non possono essere dipendenti degli Enti soci.

Gli amministratori devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza ed essere scelti fra persone che abbiano provata competenza professionale. Si applica la disciplina in materia di incompatibilità ed inconfiribilità.

Ai sensi dell'art. 2468 c.c., al socio Comune di Riccione spetta la nomina diretta di due componenti del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, di cui uno rivestirà la carica di presidente del Consiglio di Amministrazione.

La nomina degli altri componenti del consiglio di amministrazione avviene attraverso la presentazione di altrettanti candidati proposti da almeno tre soci diversi dal Comune di Riccione.

Fatto salvo il diritto particolare ex art. 2468 c.c. sopra riservato, gli amministratori sono nominati dall'assemblea con le maggioranze di cui al precedente art. 15.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dello sua carica.

16.2 L'elezione dell'organo amministrativo avviene a scrutinio palese.

16.3 Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza stabilito dall'art. 2390 C.C., fatto salvo espressa autorizzazione dell'assemblea dei soci.

16.4 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, nei limiti previsti dal presente statuto all'art. 11 che precede, i cui atti ivi indicati potranno essere compiuti dall'organo amministrativo solamente previa autorizzazione risultante da decisione dei soci.

16.5 L'organo amministrativo può nominare un direttore generale, anche fra persone estranee alla società, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, e stabilendo eventualmente un apposito compenso.

#### **Art. 17 - Funzionamento del consiglio di amministrazione**

17.1 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica fino all'assemblea successiva.

17.2 Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati decadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

17.3 Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nella sua prima riunione elegge fra i suoi membri un presidente, e può nominare un vice presidente senza riconoscimento di compensi aggiuntivi che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.

17.4 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

17.5 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e al sindaco unico, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

17.6 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

17.7 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio della Provincia di Rimini.

17.8 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando ad esse intervengono tutti i consiglieri in carica ed il sindaco unico, se nominato.

17.9 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire



adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;  
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

17.10 Il consiglio è in ogni caso validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i membri dell'organo di controllo, ove nominati.

17.11 Il consiglio nomina, in occasione di ogni riunione, un segretario, anche estraneo al consiglio stesso.

17.12 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la determinazione per la quale ha votato il presidente.

17.13 Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni per singole categorie di atti a uno solo dei suoi membri, determinando i limiti della delega, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Una delega non esclude le altre ed il consiglio ne determina l'estensione. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2381 del C.C. e non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 del C.C. nonché le seguenti materie:

a) compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel budget annuale, per importi superiori ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);

b) quanto riservato alla competenza dell'assemblea dei soci a norma dell'art. 11 del presente statuto.

#### **Art. 18 - Rappresentanza legale**

18.1 La rappresentanza legale della società spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai singoli consiglieri eventualmente delegati, se nominati, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione.

18.2 La rappresentanza legale della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### **Art. 19 - Compensi degli amministratori**

19.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

19.2 Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti. È vietato corrispondere agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

#### **Art. 20 - Controllo legale e revisione legale dei conti**

20.1 La società nomina, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, Codice Civile, un organo di controllo.

20.2 L'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'articolo 2477 Codice Civile.

20.3 La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dal sindaco, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

20.4 Qualora, in alternativa al sindaco e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni. È vietato corrispondere all'organo di controllo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

#### **Art. 21 - Bilancio preventivo**

21.1 La società redige un bilancio preventivo dell'esercizio successivo, contenente le spese di funzionamento, le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività e relativo budget;
- b) il programma degli investimenti con l'indicazione, per ciascuno dei servizi svolti e per ciascuno dei territori in cui essi vengono svolti, della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- c) la previsione del risultato economico, rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 C.C.;
- d) il prospetto di previsione finanziaria, redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità;

21.2 Il bilancio preventivo è predisposto dall'organo amministrativo entro il 15 (quindici) novembre di ciascun anno al fine della sua trasmissione al Comitato per la Governance costituito dal socio Comune di Riccione (o altro organismo equivalente) entro il 20 (venti) novembre e deve essere approvato dal consiglio di amministrazione entro il 20 (venti) dicembre del medesimo anno.

#### **Art. 22 - Esercizi sociali, bilancio e utili**

22.1 Gli esercizi sociali decorrono dal 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre.

22.2 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

22.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

- a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo conformemente alle decisioni assunte dall'assemblea dei soci.

#### **Art. 23 - Scioglimento e liquidazione**

23.1 In caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

#### **Art. 24 - Norme di rinvio**

24.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o

dall'atto costitutivo, valgono le norme del codice civile e delle altre norme in materia di società a partecipazione pubblica.

F.to: Eleonora Bergamaschi

Andrea Aquilina notaio

=====

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A ORIGINALE ANALOGICO:

(art. 22, comma 1, d.lgs. 7/3/2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 89/1913)

Certifico io sottoscritto, Avv. Andrea Aquilina, Notaio in Rimini, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino all'5/9/2020, rilasciato da: Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, composta di numero 28 pagine e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo è formata su supporto informatico.

Copia in esenzione dall'imposta di bollo su richiesta della parte per gli usi consentiti dalla legge.

Rimini, martedì 30 giugno 2020, nel mio studio in Rimini, Corso Giovanni XXIII n. 14.

File firmato digitalmente dal Notaio Andrea Aquilina